

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI MODIFICA DELLA LEGGE SULLE GIUNTE DI CASTELLO (LEGGE 27 SETTEMBRE 2013 N.127) e DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 n.6 e successive modifiche (Legge Elettorale)

Art. 1 (Finalità)

La presente proposta di legge introduce il diritto di elettorato attivo e passivo per i cittadini stranieri residenti a San Marino da almeno 5 anni, sostituendo gli articoli 8 e 9 della Legge 27 settembre 2013 n. 127 (Legge sulle Giunte di Castello) e sostituendo l'art. 1 della LEGGE 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche (Legge Elettorale).

Art. 2

Modifiche all'articolo 8 della Legge 137/2013 (Legge sulle Giunte di Castello)

L'articolo 8 della Legge 137/2013 (Legge sulle Giunte di Castello) è così sostituito:

Art. 8

Elettorato attivo

1. L'elezione del Capitano di Castello e dei membri della Giunta avviene mediante votazione diretta.
2. Sono elettori tutti i cittadini sammarinesi **ed i cittadini stranieri residenti da almeno 5 anni** che non si trovino in alcune delle condizioni previste dall'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 come modificato dall'articolo 1 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1. Sono ammessi al voto per la elezione di ciascun Capitano di Castello e dei membri di ciascuna Giunta i cittadini sammarinesi **ed i cittadini stranieri residenti da almeno 5 anni** iscritti nelle liste elettorali dei singoli Castelli formate ai sensi della Legge n.6/1996 e successive modifiche.
3. Le sezioni elettorali sono costituite ai sensi della Legge n.6/1996 e successive modifiche.
4. La Giunta del Castello di Serravalle è eletta dagli elettori iscritti nelle sezioni di Serravalle e Dogana, che formano un unico collegio elettorale.
5. Gli elettori residenti a Falciano sono aggregati alla sezione elettorale di Dogana.
6. Per l'elezione del Capitano di Castello e dei membri della Giunta il corpo elettorale del singolo Castello costituisce collegio unico.

Art. 3

Modifiche all'articolo 9 della Legge 137/2013 (Legge sulle Giunte di Castello)

L'articolo 9 della Legge 137/2013 (Legge sulle Giunte di Castello) è così sostituito:

Art. 9

Elettorato passivo

1. Oltre alle condizioni generali per essere elettori, è requisito indispensabile per essere eletti l'iscrizione nelle liste elettorali del Castello in cui si è candidati.
2. Sono incompatibili le contestuali candidature quale Capitano di Castello e quale membro di Giunta.
3. Sono eleggibili anche i cittadini stranieri residenti a San Marino da almeno 5 anni iscritti nelle liste elettorali dei singoli Castelli formate ai sensi della Legge n.6/1996 e successive modifiche.

Art. 4

Modifiche all'articolo 1 della LEGGE 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche (Legge Elettorale)

L'articolo 1 della Legge 6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

Art.1

1.Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni che non si trovino in alcuna delle condizioni previste all'articolo 2 o per i quali sia decorso il termine di cui all'articolo 3.

Per le elezioni delle Giunte di Castello sono elettori anche i cittadini stranieri residenti a San Marino da almeno 5 anni.

Art. 5

(Abrogazioni)

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.